

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Notiziario nr. 8 dell'Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell'Organismo Congressuale Forense

dal 12 - 16 Giugno 2017



Governo - Ministero della Giustizia

Il **Consiglio dei Ministri** si è riunito venerdì 16 giugno 2017 ed ha approvato:

- un **decreto legge** che **proroga il termine di scadenza delle obbligazioni subordinate emesse da una banca che abbia chiesto di accedere a una ricapitalizzazione precauzionale**. La proroga si applica esclusivamente ai titoli in scadenza nei sei mesi successivi alla richiesta di intervento dello Stato e fino al termine dello stesso periodo di sei mesi e si rende necessaria per assicurare la parità di trattamento tra creditori subordinati per la condivisione degli oneri nel caso di intervento pubblico secondo quanto previsto dal decreto legge 237/2016 (cosiddetto decreto “salva-risparmio”);
- in esame preliminare, un **regolamento**, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che introduce nuove norme e adegua quelle già in vigore al fine di rendere esecutivo il regolamento (UE) n. 1303/2013, **che disciplina la programmazione e l'uso dei Fondi strutturali e di investimento europei** (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020. Il regolamento definisce un quadro certo e organico di regole comuni applicabili a tutti e quattro i Fondi SIE (Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, Fondo sociale europeo – FSE, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale – FEASR e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca – FEAMP), recependo le specifiche disposizioni in materia di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2014-2020, e consente l'avvio e la corretta attuazione dei Programmi operativi nazionali e regionali, assicurando la continuità della normativa sull'ammissibilità delle spese rispetto al passato periodo 2007-2013;
- un **decreto legislativo** che, in attuazione di norme europee, introduce nell'ordinamento nazionale **l'ordine di indagine europeo**.

L'adozione del provvedimento segue la recente attuazione della convenzione di Bruxelles del 2000 in materia di assistenza penale, che continuerà ad applicarsi nei rapporti con quei Paesi che, nell'ambito

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

dell'Unione europea, non hanno ancora recepito la direttiva sull'ordine di indagine europeo, e comunque, nei rapporti con quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione e che non fanno parte dell'Unione.

L'ordine di indagine europeo sostituisce il vecchio sistema delle rogatorie ed è funzionale all'acquisizione della prova sul territorio dell'Unione, mediante la diretta ed immediata corrispondenza tra le autorità competenti dei diversi Stati in materia di sequestro, intercettazioni, ascolto di persone, acquisizione di informazioni presso banche e istituti finanziari. Lo scopo è quello di facilitare la collaborazione e il coordinamento degli organi di investigazione per il contrasto alla criminalità transnazionale.

L'opera di adeguamento al sistema europeo dell'ordinamento interno in tema di cooperazione segna un ulteriore passo in avanti, in vista del riordino del codice di procedura penale nel medesimo settore, affidato all'adozione di un imminente decreto legislativo, destinato a regolare la cooperazione interazionale con i paesi extra Ue;

- un **regolamento**, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che modifica le disposizioni vigenti **in materia di idoneità psicofisica per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida da parte di persone affette da malattie del sangue**. Il regolamento abroga una disposizione del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada emanata nel 1992, che vietava il rilascio nonché la conferma della patente a soggetti colpiti da gravi malattie del sangue.

(notizie tratte dal sito del Governo)

Il **Ministro della Giustizia**, è intervenuto il 12 giugno alla presentazione dello studio di fattibilità *L'applicazione di strumenti pay by result per l'innovazione dei programmi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute*, in vista della sua sperimentazione, per la prima volta in Italia, presso l'Istituto Lorusso e Cutugno di Torino. Nel corso del suo intervento il Ministro ha ricordato l'impegno per fronteggiare l'emergenza detentiva e per un ripensamento dei modelli di detenzione: da un modello di carcere di tipo affittivo e punitivo, ad un modello risocializzante, che trova nel lavoro un momento essenziale del percorso di reintegrazione del detenuto.

In un'intervista per *Il Mattino*, il ministro della Giustizia ripercorre il lungo cammino compiuto **dalla riforma del processo penale** approvata in via definitiva dal Senato, fra mediazioni "che non fossero un passo indietro" e interventi a latere, che iniziassero a risolvere gli inciampi "di un processo penale ingolfato" per la sproporzione tra domanda e offerta: una lieve depenalizzazione e l'archiviazione per la cosiddetta tenuità del fatto. Il Ministro ha sottolineato che "Grazie alla riforma approvata, ieri l'OCSE ha esonerato il nostro Paese dal regime di sorveglianza speciale sul tema della prescrizione dei reati di corruzione" facendo riferimento con questo ad uno dei punti centrali della riforma.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Guardasigilli, per il futuro delle altre riforme in cantiere, ha dichiarato : "Ho ancora il fallimentare e il civile da chiudere" e a proposito della **riforma del Consiglio Superiore della magistratura**, dice: "il testo sul CSM ce l'ho pronto, se il Presidente del Consiglio riterrà che ci sono le condizioni, possiamo procedere".
Pubblicato l'**elenco provvisorio degli aventi diritto alle borse di studio** per l'attività di *stage* svolta nel **2016**, in relazione ai tirocini formativi presso uffici giudiziari ai sensi del decreto interministeriale 30 dicembre 2016. La graduatoria resterà in linea sino al 3 luglio 2017. Per chi fosse interessato andare al link : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_16_1.page?contentId=NEW33595&previousPage=mg_16 (notizie tratte dal sito del Ministero della Giustizia).



Senato della Repubblica »

In Assemblea

Martedì 13 giugno 2017

L'Assemblea ha approvato **mozioni sulla riforma della politica agricola comune**.

Mercoledì 14 giugno 2017

L'Assemblea ha avviato l'esame del ddl. n. 2853 di **conversione** in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50**, recante **disposizioni urgenti in materia finanziaria**, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Respinte le questioni pregiudiziali e sospensiva il Ministro dei rapporti con il Parlamento ha posto **la questione di fiducia** sull'approvazione, senza emendamenti, dell'articolo unico del ddl. di conversione del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Giovedì 15 giugno 2017

Con 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo licenziato dalla Camera, il ddl. n. 2853 di **conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria**, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Si segnalano:

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- **la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1** in esame **abroga il comma 2 dell'articolo 17-ter**, il quale escludeva dall'applicazione dello *split payment* i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (comma 2 del nuovo articolo 17-ter). Con l'abrogazione del comma 2, di conseguenza, anche detti **emolumenti** (dunque i compensi dei **professionisti**) sono assoggettati al meccanismo di *split payment* ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

- **l'articolo 8**, modificato alla Camera, amplia i limiti di **pignorabilità degli immobili da parte del concessionario della riscossione**.

- **l'art. 9** ha disattivato la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017. A legislazione vigente pertanto **gli aumenti IVA** hanno le seguenti decorrenze:

a) l'aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (**dal 10 al 13%**) decorre dal 2018;

b) l'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di **tre punti** percentuali decorre dal **2018 (dal 22 al 25%)**, mentre **dal 2019** tale aliquota è ulteriormente incrementata di 0,9 punti percentuali (**dal 25 al 25,9%**);

- **l'articolo 11-ter** sostituisce il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010: **eliminando il carattere temporaneo della obbligatorietà del tentativo di mediazione**; sostituendo al monitoraggio previsto per il secondo anno di vigenza della disposizione un **obbligo annuale di relazione** alle Camere sull'attuazione dell'istituto («sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma»).

Particolare rilievo assumono nel testo, infine, le misure volte a contrastare l'evasione fiscale e a **deflazionare il contenzioso tributario** (cd. mediazione tributaria). A queste si aggiungono interventi finalizzati al rilancio economico e sociale del Paese, Sul fronte del lavoro, si segnalano le norme che introducono una **nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale** che va a colmare il vuoto lasciato dalla recente abrogazione della disciplina sui cosiddetti voucher. La normativa introduce una nuova forma di contratto di lavoro, trasparente e tracciabile, portatore di diritti e di doveri per entrambe le parti, impedendo in tal modo il ricorso al lavoro nero.

Il contenuto del provvedimento può essere approfondito cliccando al link:
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1023980/index.html>

Poiché il Presidente della Commissione affari costituzionali ha riferito che la Commissione non ha concluso l'esame in sede referente, **il ddl legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza** (Approvato dalla Camera dei deputati) sarà discusso senza relazione. L'esame è stato quindi rinviato ad altra seduta. Per chi volesse approfondire il testo cliccare al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/dossier/46079_dossier.htm

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

L'Assemblea ha avviato la discussione per la deliberazione sul parere espresso, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dalla Commissione affari costituzionali sul ddl. n. 256 di **conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale.**

Il provvedimento può essere approfondito cliccando al link:
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1025011/index.html>

Settimana dal 19 giugno 2017 al 22 giugno 2017

Martedì 20 giugno (11-13) - (16.30-20) - Mercoledì 21 giugno (9.30-13) - (16.30-20) - Giovedì 22 giugno (9.30-14)

- Mozioni a procedimento abbreviato nn. [738](#) e [743](#) sui vertici CONSIP e Mozioni nn. [405](#) (procedimento abbreviato) e [739](#) sulla proliferazione delle armi nucleari
- Seguito argomenti non conclusi:
- conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (Ddl n. [2856](#))
- Ddl n. [2134](#) e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Ddl n. [2092](#) e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno

In Commissione Giustizia

Settimana dal 13 giugno 2017 al 16 giugno 2017

13-14/06/2017

La Commissione, sul [ddl 2134](#) **Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre**, ha preso atto del parere espresso dalla Commissione bilancio, non ostativo con condizioni sul testo approvato dalla Camera dei Deputati, e in parte non ostativo e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 sugli emendamenti approvati dalla Commissione. Alla luce del predetto parere si sono rese opportune delle modifiche al testo approvato dalla Commissione che recepiscano le condizioni imposte dalla Commissione bilancio; a tal fine i relatori hanno presentato proposte di coordinamento ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento. Con il parere favorevole del Governo sulle proposte di coordinamento dei relatori precedentemente illustrate, queste ultime sono



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

state approvate con distinte votazioni. Per chi desidera approfondirle <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027659>

La Commissione ha espresso poi **parere favorevole sull'atto del Governo 415 (Schema di decreto legislativo per attuazione della riforma della magistratura onoraria)**, con le seguenti condizioni¹:

¹ Così nella parte motiva del parere:

- lo schema di decreto legislativo amplia le competenze della magistratura onoraria prevedendo, nell'ambito dell'ufficio del processo, la possibilità di delegare al giudice onorario funzioni propriamente giurisdizionali (art. 10) ovvero attribuendone direttamente alcune (artt. 27 e ss.). Pur considerando l'incremento di competenze uno dei punti qualificanti della riforma della magistratura onoraria, appare opportuno valutare se tale ampliamento delle competenze debba essere, per alcuni settori, attuato in maniera più graduale al fine di consentire alla riforma stessa di avviarsi a pieno regime anche in relazione al completamento delle piante organiche;

- per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, l'articolo 10 prevede che potranno essere loro delegate funzioni propriamente giurisdizionali ma limitate alla risoluzione di questioni di non particolare complessità, tenuto conto delle direttive definite a seguito delle riunioni ex articolo 47-quater dell'ordinamento giudiziario, nonché delle indicazioni generali fornite dal giudice professionale delegante. Il comma 11 stabilisce che tra i compiti delegabili, anche relativi a procedimenti nei quali in tribunale giudica in composizione collegiale, rientrano l'assunzione dei testimoni, il compimento di tentativi di conciliazione, i procedimenti ex articoli 186-bis e 423, comma 1, c.p.c. "e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive". A questo proposito si esprimono **perplessità per la genericità del parametro di delega relativo ai provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive nonché per la previsione di affidare l'assunzione dei testimoni ed i tentativi di conciliazione**. Inoltre, il legislatore delegato al comma 12 detta la regola generale, imposta dalla legge delega, per cui **al giudice onorario non può delegarsi la pronuncia di provvedimenti definitivi**, individuando specificamente i casi in cui questo è possibile in ragione della semplicità degli interessi e delle questioni coinvolte. In alcuni casi le materie delegabili, come quelle possessoria, della previdenza e assistenza obbligatorie, non appaiono rispondere al criterio della semplicità. **La materia possessoria, infatti, involge spesso questioni di diritto positivo di non facile definizione, anche per il rilevante impatto dei relativi provvedimenti nei rapporti tra i consociati. Peraltro, la materia possessoria e quella della previdenza ed assistenza obbligatoria sono escluse dalla (eccezionale) possibilità di assegnazione ai magistrati onorari dall'articolo 11, comma 6**, dello schema di decreto legislativo, salve le eccezioni ivi previste, talché la previsione di cui all'articolo 10 si palesa anche contraddittoria. Si segnala altresì che anche la definizione di procedimenti di impugnazione o di opposizione avverso provvedimenti amministrativi involge di frequente questioni di diritto di apprezzabile complessità, dovendosi anche considerare che può trattarsi di procedimenti di rilevante valore;

- in merito alle materie assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, come si legge nella relazione dello schema di decreto, la legge delega non consente di modulare, imponendone l'integrale attribuzione alla competenza dell'Ufficio onorario del giudice di pace, con riguardo ai seguenti settori di materie: a) estensione dei casi di decisione del giudice di pace secondo equità, elevando il limite di valore da 1.100 a 2.500 euro; b) procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici; c) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili da 5.000 euro sino a 30.000 euro; d) estensione del limite di valore che fissa la competenza del giudice di pace nelle cause di risarcimento del danno

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

a) all'articolo 1, comma 3, sia aggiunto il seguente periodo: "Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, anche di udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma";

prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti da 20.000 euro a 50.000 euro; e) procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi. Rimane, invece, un ambito di discrezionalità del legislatore delegato per il resto delle materie che verrebbero attribuite al giudice onorario. Al legislatore delegato è affidato il compito di selezionare, in ragione della "minore complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria", le cause in materia di diritti reali e di comunione e i procedimenti di volontaria giurisdizione, in particolare quelli in materia successoria e di comunione, da attribuire alla competenza dell'Ufficio del giudice di pace. Relativamente alla prima categoria di cause, nella relazione allo schema di decreto si legge che "si è ritenuto di dover adottare un duplice ordine di valutazione: alcune categorie di cause vengono complessivamente attribuite alla competenza del giudice di pace, in ragione della ridotta complessità delle questioni e della natura degli interessi in gioco, mentre per altre tipologie di controversie l'indice rivelatore di minore complessità è individuato in una predeterminata soglia di valore della controversia (mutuando un criterio già previsto nell'attuale formulazione dell'articolo 7 del codice di procedura civile), sì che le cause che eccedono la predetta soglia sono mantenute nell'ambito di competenza del tribunale. **In relazione alle materie dei diritti reali e della comunione si rileva che queste comportano di frequente questioni di diritto complesse a prescindere dal valore**, si pensi, tra le altre, alle cause in materia di servitù e di usucapione, alle azioni di rivendicazione, alle negatorie. Si rileva, inoltre, che potrebbe essere problematica in sede di applicazione concreta della disposizione la frammentazione della competenza in alcune materie tra giudice onorario e tribunale, come nel caso delle servitù, delle azioni in materia di comunione e di usucapione (affidate al giudice onorario, se di valore inferiore a € 30.000, solo se relative ai beni immobili e ai diritti reali immobiliari). **Appare, pertanto, opportuno lasciare al tribunale le competenze in materia di diritti reali e comunione;**

- per quanto attiene alla **materia penale**, l'articolo 29 dello schema amplia le competenze penali dell'ufficio del giudice di pace sia pure in maniera più limitata rispetto a quelle civili. Tuttavia, considerata la complessità dell'intera riforma anche sotto il profilo organizzativo, appare opportuno **rinvviare** in un secondo momento, **l'eventuale ampliamento delle competenze penali** a quando la riforma sarà avviata a pieno regime, anche in relazione al completamento delle piante organiche;

- **l'articolo 28** dello schema prevede l'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare in attuazione dell'articolo 8 della legge delega che detta specifiche disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, nell'attribuzione delle competenze civili al giudice onorario di pace (art. 1, comma 1, lett. p) l'art. 8 ha previsto che debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità. Tale previsione è integrata da quella dell'art. 2, comma 15, lett. b), della stessa legge delega, che ha previsto l'attribuzione della competenza del giudice onorario di pace sui procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria. In attuazione della citata delega, l'articolo 28 introduce anzitutto una serie di modifiche al titolo II del R.D. n. 499 del 1929, relativo alla disciplina del rilascio del certificato di eredità e di legato, rispetto alle quali appare invece opportuno mantenere la competenza del tribunale;

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- b)** all'articolo 2, comma 1, sia precisato che la struttura organizzativa ivi prevista è interna alla Procura della Repubblica e analoga all' "ufficio per il processo";
- c)** all'articolo 4, comma 1, sia soppressa la lettera f), relativa all'obbligo di residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario;
- d)** all'articolo 4, comma 3, con riguardo ai titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico, siano soppressi le norme di cui alle lettere e), f), g), h), i), in quanto prevedono ulteriori titoli che non trovano riscontro nella disposizione di delega (articolo 2, comma 3, della legge n. 57 del 2016); al comma 4 del medesimo articolo sia soppressa la lettera c) che prevede, in caso di parità di titoli di preferenza di cui al comma 3, il criterio della prevalenza del voto di laurea più elevato, in quanto il predetto criterio anch'esso non è previsto nella legge di delega n. 57 del 2016;
- e)** all'articolo 6, relativo all'ammissione del tirocinio, sia aggiunto il seguente comma: "8. Quando il Consiglio superiore della magistratura non adotta per due anni consecutivi la delibera di cui al comma 1 del medesimo articolo, le piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei viceprocuratori onorari sono rideterminate in misura corrispondente ai posti effettivamente coperti";
- f)** all'articolo 8, comma 1, la parola "dirigente" sia sostituita dalla seguente "capo dell'Ufficio" e le parole "e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria e ausiliari" siano soppressi;
- g)** all'articolo 8, comma 4, primo periodo, sostituire la parola "stabilire" con la parola "indicare";
- h)** all'articolo 10, comma 11, sopprimere le parole: "ivi compresa l'assunzione di testimoni";
- i)** all'articolo 10, per quanto attiene alle funzioni che possono essere delegate ai giudici onorari impiegati all'interno dell'ufficio per il processo, siano premesse, al comma 12, le seguenti parole: "ferma restando la serialità e non particolare complessità del procedimento" e, al medesimo comma, alla lettera a), dopo le parole "volontaria giurisdizione" si aggiungano le seguenti "fatta eccezione per quelli in materia di famiglia", sia soppressa la lettera b);
- l)** all'articolo 11, comma 6, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di giudice per l'udienza preliminare";
- m)** all'articolo 11, comma 7, prevedere l'obbligo da parte del Consiglio superiore della magistratura di pubblicazione tempestiva di tutti i posti vacanti in organico negli uffici giudiziari nei quali il Presidente di Tribunale ha adottato il provvedimento di cui al comma 1, lettera a);
- n)** all'articolo 13, riguardante la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace, sia espressamente previsto che la supplenza possa essere consentita solo in presenza di situazioni

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

straordinarie e contingenti, in conformità alla disposizione di delega (articolo 2, comma 5, lettera *b*), della legge n. 57 del 2016);

o) all'articolo 17, comma 3, relativo all'attività delegabile al vice procuratore onorario, dopo le parole "sul lavoro" aggiungere le parole "nonché di cui all'articolo 590 *sexies* del codice penale";

p) all'articolo 18, riguardante durata dell'ufficio e conferma, sia espressamente introdotto il requisito negativo, previsto dalla disposizione di delega (articolo 2, comma 7, lettera *b*), della legge n. 57 del 2016), che consente la conferma nell'incarico solo in assenza di sanzioni disciplinari;

q) all'articolo 23, comma 2, sopprimere le parole da "comprensiva " ad "assistenziali" e, all'articolo 25, comma 3, prevedere che il versamento dei contributi previdenziali per i magistrati onorari sia a carico dello Stato, anche mediante l'adozione di provvedimenti normativi successivi;

r) sia soppresso l'articolo 24, in quanto la disposizione ivi prevista, riguardante l'attività dei magistrati durante il periodo feriale, non appare riconducibile a nessuna delle disposizioni di delega;

s) all'articolo 27, in merito alle materie civili assegnate direttamente alla competenza del giudice onorario, sia escluso o, comunque, limitato, il trasferimento di competenza in materia di diritti reali e comunione, mentre, con riferimento alle cause in materia di condominio negli edifici di cui al comma 1, lettera *c*), n. 2, sia prevista l'entrata in vigore non prima del 30 ottobre 2025;

t) all'articolo 28, in merito alle competenze del giudice di pace in materia tavolare, la competenza sia limitata ai contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito e alle ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, a condizione che il conservatore abbia espresso una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e dei documenti allegati, senza osservazioni, e che tale competenza sia attribuita contestualmente al trasferimento al giudice di pace delle altre competenze previste nel presente decreto in materia di diritti reali;

u) sia soppresso l'articolo 29;

v) prevedere dal secondo quadriennio dall'entrata in vigore della riforma la possibilità di incrementare l'utilizzazione dei magistrati onorari già oggi in servizio (oltre, quindi, le due giornate previste a regime) mediante la corrispondente valorizzazione della professionalità già acquisita e il conseguente incremento dell'indennità;

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

w) prevedere, alla luce del significativo apporto fornito dalla magistratura onoraria all'amministrazione della giustizia, un congruo e ragionevole incremento della quota fissa dell'indennità;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo di prevedere che i divieti di assegnazione di affari ai GOT e VPO già in servizio, si applichino agli affari sopravvenuti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro a favore dei magistrati onorari;

c) valuti il Governo la possibilità, in considerazione della professionalità acquisita da coloro che siano già in servizio, di prevedere un'applicazione graduale del nuovo regime in tema di indennità che tenga conto dell'anzianità di servizio;

d) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare i casi di trasferimento dei magistrati onorari, d'ufficio o su domanda dell'interessato, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettere a) e b), della legge di delegazione n. 57 del 2016;

e) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in capo ai magistrati onorari che violino i propri doveri, un procedimento disciplinare in conformità ai principi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge di delega n. 57 del 2016.

Per chi desidera approfondirne il contenuto andare al link:

<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=1027659> ²

NOTIZIE STAMPA **DUBBIO: ACCOLTE LE INDICAZIONI PRESENTATE DAI DUE ORGANISMI**

Il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin e il coordinatore dell'Organismo congressuale forense Antonio Rosa, esprimono una «valutazione positiva sul parere approvato dalla commissione Giustizia del Senato in ordine allo schema di decreto legislativo relativo alla riforma della magistratura onoraria». Rilevano che «il parere ha ricalcato quello della commissione giustizia della Camera, recependo quindi diverse delle indicazioni rappresentate in occasione dell'audizione tenutasi il 31 maggio, nel corso della quale i due organismi avevano rappresentato le molteplici criticità del testo governativo, che rischiano di compromettere le aspettative di recupero di efficienza riposte nella riforma. Condivisibili in particolare i rilievi contenuti nel parere in ordine alla competenza dei magistrati onorari e alle loro funzioni». Il Consiglio nazionale forense e l'Organismo congressuale forense auspicano che «l'opera di messa a punto del testo possa essere portata a ulteriore compimento dal Governo nel percorso di elaborazione del decreto legislativo su altri aspetti critici, quale ad esempio la competenza in materia tavolare attribuita ai Giudici onorari».

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

CONVOCAZIONI – Settimana dal 20 al 22 giugno 2017

Mart. 20 giugno 2017 SEDE REFERENTE Seguito esame:

- ddl 1119-B (Diffamazione)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45801.htm>

- ddl 1628 (Disposizioni sul cognome dei figli)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44852.htm>

- ddl 1978 e 1765 (Accesso del figlio alle informazioni sull'identità dei genitori)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45784.htm>

- ddl 2153 e 2259 (Detrazione spese di giudizio)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46263.htm>

- ddl 2683, 2441 e 638 (Norme in materia di induzione al matrimonio mediante coercizione)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47671.htm>

- ddl 1012 (Camere arbitrali dell'avvocatura)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41825.htm>

- ddl 2566 (Modifiche in tema di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47341.htm>

Merc. 21 giugno 2017

- COMMISSIONI 1a E 2a RIUNITE - SEDE REFERENTE del 116-273-296-394-546-B (Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati. Magistrati cessati da cariche politiche)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/47897.htm>

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- COMMISSIONI 2a E 10a RIUNITE: PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI in merito al ddl 1950 (Disposizioni in materia di azione di classe)

per il testo andare al link http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/45728_testi.htm


- COMMISSIONI 2a E 6a RIUNITE - SEDE REFERENTE - Seguito esame congiunto: ddl 988 e 1593 (Codice del processo tributario)

per il testo andare al link <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/41755.htm>

Giov. 22 marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

(Notizie tratte dal sito del Senato)



Camera dei Deputati »

In Assemblea la settimana dal al giugno 3017

Nelle sedute di **martedì 13 giugno** e **mercoledì 14 giugno**³ seguito della discussione ed approvazione, dopo che è stata posta la questione di fiducia, del ddl S. 2067 (A.C. 4368) ed accorpato nel testo unica approvato dal Senato “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario” nel testo approvato, in un testo unificato, dal Senato.⁴

³ Per chi volesse consultare gli atti dei lavori parlamentari si consultino i seguenti link:

<http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0812/stenografico.pdf>

<http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/assemblea/html/sed0813/stenografico.pdf>

⁴ In separato allegato il Dossier dell'Ufficio Stufi della Camera dei Deputati.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Sono stati approvati anche alcuni ordini del giorno:

- **Odg nr. 6** impegna il Governo “ad individuare nell'esercizio della delega sopra citata, le modalità più opportune affinché per le persone colpite da infermità mentale durante l'esecuzione della pena, per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché per tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, siano individuate soluzioni di cura presso le sezioni apposite negli istituti carcerari ma prioritariamente siano individuate le misure alternative alla detenzione, mediante un progetto terapeutico-riabilitativo individuale. “

- **Odg nr. 18** impegna il Governo “a prevedere – in caso di esercizio della delega in riferimento alle REMS – che dovranno essere eccezionali i casi in cui presso le menzionate strutture potranno essere trasferiti soggetti diversi dagli infermi di mente dichiarati non imputabili e destinatari, per provvedimento definitivo, della misura di sicurezza detentiva; a predisporre, contestualmente all'esercizio della delega, tutte le misure necessarie al rafforzamento delle strutture sanitarie degli istituti penitenziari, in modo tale che siano in grado di accogliere e curare tutte le altre categorie di soggetti che, secondo il regime normativo previgente alla istituzione delle REMS, erano indirizzati agli ospedali psichiatrici giudiziari.”

- **Odg nr. 23** impegna il Governo “a predisporre, sin da subito, un adeguato e puntuale monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni in tema di partecipazione a distanza al dibattimento, degli imputati per i delitti di promozione e direzione di associazione mafiosa ovvero di associazione con finalità di terrorismo o finalizzata al traffico di stupefacenti, che si trovino in stato di detenzione, al fine di valutare tempestivamente l'adeguatezza della riforma sul piano del corretto bilanciamento delle esigenze di sicurezza e dei principi regolatori del processo penale e del diritto di difesa dell'imputato.”

- **Odg nr. 51** impegna il Governo “a prevedere – in caso di esercizio della delega per la riforma dell'ordinamento penitenziario – che l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi per favorire le relazioni familiari sia disciplinato alle condizioni e nei limiti in cui è riconosciuto l'esercizio del diritto all'affettività e col pieno soddisfacimento delle concorrenti esigenze di sicurezza, con particolare riferimento al regime detentivo di cui all'articolo 41-*bis*, legge n. 354 del 26 luglio del 1975 e a quello relativo al circuito di alta sicurezza.”

- **Odg nr. 53** impegna il Governo “a predisporre, sin da subito, un adeguato e puntuale monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni in tema di avocazione delle indagini per inerzia del pubblico ministero, secondo le previsioni normative di cui ai novellati articoli 407, comma 3-*bis* e 412 c.p.p., al fine di valutare tempestivamente l'adeguatezza della riforma alla migliore risoluzione delle questioni che la legge intende affrontare.”

Il Ministro Orlando, nella seduta del **14 giugno** ha risposto all'interrogazione sulle iniziative assunte al fine di incrementare gli **organici della procura di Treviso**, anche alla luce dell'elevatissimo numero di denunce

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

ed esposti connessi alla vicenda giudiziaria riguardante Veneto Banca ⁵ ed altra interrogazione sulle iniziative assunte a seguito della sentenza della Corte costituzionale che nel novembre 2016, ha di fatto dichiarato incostituzionale la norma nella parte nella quale **non consentiva ai coniugi di attribuire anche il cognome materno ai figli all'atto della nascita.** ⁶

Nella seduta di **giovedì 15 giugno** è proseguito l'esame della proposta di legge: Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (C. [4144-A](#) e abb.) Il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra seduta.

Il Calendario dell'Assemblea nel mese di giugno 2017

- n. 4144 e abbinate – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di **aree protette** (*approvata dal Senato*).

Esame dei progetti di legge:

- disegno di legge n. 4220 – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di **reati contro il patrimonio culturale**;

⁵ Il **Ministro** ha risposto specificando che: “la dotazione della procura della Repubblica di Treviso è stata ampliata in occasione della rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudicanti e requirenti di primo grado adottata con decreto ministeriale il 1° dicembre 2016, con il quale il numero dei magistrati è stato portato da 11 a 13. Come è noto, le procedure di copertura dell’organico sono rimesse al CSM, fermo restando il ricorso all’istituto dell’applicazione da parte degli organi competenti per fronteggiare situazioni particolari, come quelle che si sono determinate in ragione del numero di procedimenti connessi alla vicenda di Veneto Banca. Quanto al personale amministrativo, gli uffici giudiziari veneti hanno già potuto beneficiare della convenzione sottoscritta con il presidente della regione per la destinazione temporanea di personale regionale agli uffici giudiziari veneti nell’ambito di progetti organizzativi di fondamentale interesse per il territorio e si gioveranno dell’esito delle procedure di mobilità del personale e degli interventi di formazione e riqualificazione in corso, che hanno comportato, per la prima volta dopo lunghi anni, lo sblocco delle assunzioni con l’indizione di un primo concorso, attualmente in fase di svolgimento, cui seguiranno ulteriori reclutamenti. Peraltro, nel corso del recente accertamento svolto dall’Ispettorato generale presso la procura di Treviso, non sono emerse particolari disfunzioni dell’ufficio. Quanto, infine, al rischio che procedimenti di particolare complessità per le questioni trattate o per il numero di parti in causa possano concludersi con il maturarsi del termine di prescrizione, proprio le iniziative legislative in discussione in queste ore offrono, tra l’altro, una soluzione volta all’accelerazione dei procedimenti ed al contenimento degli effetti del decorso del tempo sui processi penali.”

⁶ Il **Ministro** ha risposto ricordando il disegno di legge n. 1628 recante disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli attualmente all’esame della II Commissione giustizia del Senato. Il provvedimento infatti prevede che i genitori all’atto della dichiarazione di nascita del figlio possano attribuirgli, secondo la loro volontà, il cognome del padre o quello della madre o quelli di entrambi nell’ordine concordato e che, in caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio siano attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

- proposta di legge n. 3891 e abbinata – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a **tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari** e dei loro singoli componenti (*approvata dal Senato*);
- proposta di legge n. 4102 – Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il **sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz**.

Esame delle mozioni n. 1-01553 e n. 1-01560 concernenti iniziative volte a garantire il **funzionamento delle province**.

Esame della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla **partecipazione dell'Italia all'Unione europea** riferita all'anno 2017 e **sul Programma di lavoro della Commissione per il 2017** (Doc. LXXXVII-bis, n. 5-A).

- n. 4410 e abbinata – **Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario** (*approvata dal Senato*);
- n. 3225-A/R e abbinata – Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei **trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento** e dei **consiglieri regionali**.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017.

Esame dei seguenti progetti di legge:

- disegno di legge n. 3012-B – Legge annuale per il mercato e la **concorrenza** (*collegato*) (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*);
- proposta di legge n. 3115 e abbinata – Istituzione e disciplina del **Registro nazionale** e dei **registri regionali dei tumori**;
- proposta di legge n. 2168-B – Introduzione del delitto di **tortura** nell'ordinamento italiano (*approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato*);
- proposta di legge n. 4388 – Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la **tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo** (*ove concluso dalla Commissione*).

Esame della Relazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle **forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali** e sull'attuazione degli statuti speciali (Doc. XVI-bis, n. 11).

Seguito dell'esame delle mozioni Rampelli ed altri n. 1-01582, Allasia ed altri n. 1-01549, Donati ed altri n. 1-01542, Della Valle ed altri n. 1-01565, Laffranco ed altri n. 1-01610 e Palese ed altri n. 1-01640 concernenti iniziative relative all'**applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein**.



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

Seguito dell'esame della proposta di legge n. 3558 – Misure per la **prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista**.

Le proposte di legge all'esame lunedì 19 giugno 2017, cliccare sul link azzurro per leggere il testo:

- [C. 4220-A](#) Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale
- [C. 3891](#) Disposizioni recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti

In Commissione Giustizia dal 13 al 15 giugno 2017

Martedì 13 giugno 2017

La Commissione respinge gli emendamenti presentati al ddl **Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano** (C. 2168-B), approvato, in un testo unificato, dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato. Il testo del provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Il disegno di legge al link C. [2168-B](#)

Mercoledì 14 giugno 2017

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento **Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017**. (C. 4505 Governo), non essendo stati presentati emendamenti formula, pertanto, una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione, per le parti di competenza, sul disegno di legge in discussione. L'atto può essere consultato al link <http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=4505&sede=&tipo=>

La Commissione inizia l'esame del provvedimento **Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**. (C. 3083 Governo) ed esprime parere favorevole. L'atto può essere consultato al link <http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=3083&sede=&tipo=>

Giovedì 15 giugno 2017

Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio della **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche** e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche). Per il testo della proposta andare al link:



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

http://documenti.camera.it/apps/CommonServices/getDocumento.ashx?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_attive&t=0&file=leg.17.COM.2017.10.xml

La Commissione ha proseguito l'esame del provvedimento **Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale**. La Commissione dopo avere approvato l'emendamento del relatore 5.01 ed approvato, per ragioni meramente sistematiche relative alla struttura del testo, di invertire l'ordine degli articoli 3 (Modifiche alla legge sulla responsabilità delle persone giuridiche) e 4 (Modifiche in materia di operazioni sotto copertura) del nuovo testo del disegno di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, ha deliberato di conferire il mandato al relatore di riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento. Per il testo andare al link: http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/relazione_illustrativa_89.pdf

La Commissione proseguito l'esame del provvedimento **Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (C. 4439 approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato)** ricorda che è stato avviato il procedimento per il trasferimento alla sede legislativa, e conferisce il mandato alla relatrice di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Per il Dossier dell'Ufficio Studi andare al link: <http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/cost281.pdf>

Calendario settimana dal 20 giugno 2017 al 22 giugno 2017 - Commissione Giustizia

martedì 20 giugno 2017

INDAGINE CONOSCITIVA In merito all'esame della proposta di legge C. [4073](#) Vecchio, recante modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura: Audizione dr. Domenico Cuttaia, commissario straordinario per le vittime di racket e usura presso il Ministero dell'interno

Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale (esame emendamenti C. [4220/A](#))

mercoledì 21 giugno 2017

Alla XII Commissione: Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario (esame C. [913](#) ed abb.)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (seguito esame [COM \(2017\) 10](#))

SEDE REFERENTE

- Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

fascista e nazifascista (seguito esame C. [3343](#))

- Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni (seguito esame C. [4130](#) C. [40](#) C.[257](#) e C. [407](#))

INTERROGAZIONI

[5-10155](#) Sulla situazione dei latitanti italiani negli Emirati Arabi

COMITATO DEI NOVE

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (esame emendamenti C. [3891](#) ed abb.)

giovedì 22 giugno 2017

SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (esame C. [1994-B](#), approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (seguito esame C. [2168-B](#), approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato -)

SEDE LEGISLATIVA: Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (discussione C. [4439](#) approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato) (Subordinatamente all'effettiva assegnazione)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) (seguito esame [COM \(2017\) 10](#))

Cliccare sul numero in azzurro per leggere i testi (*Notizie tratte dal sito della Camera dei Deputati*)

I DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI dal 12 al 16 giugno 2017

14/06/2017, presentato alla Camera da Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE) e altri

[C.4548 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità](#)

14/06/2017, presentato al Senato da Maurizio SACCONI (AP-CpE) e altri

[S.2858 Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate](#)

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

13/06/2017, presentato al Senato da Luigi MARINO (AP-CpE) e altri

[S.2857 Disposizioni in materia di uniformità di trattamenti pensionistici, di abolizione dei vitalizi e delega al Governo per la disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali](#)

13/06/2017, presentato alla Camera da Fabio RAMPELLI (FdI) e altri

[C.4547 Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari](#)

12/06/2017, presentato alla Camera da Riccardo NUTI (Misto) e altri

[C.4543 Modifica alla legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di incompatibilità e licenziamento di dirigenti e dipendenti pubblici condannati dalla Corte dei conti](#)

12/06/2017, presentato alla Camera da Enza BRUNO BOSSIO (PD)

[C.4544 Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo per la razionalizzazione degli istituti per il sostegno del reddito](#)

12/06/2017, presentato alla Camera da Delia MURER (Art.1-MDP) e altri

[C.4545 Disposizioni in materia di prevenzione delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione](#)

12/06/2017, presentato alla Camera da Walter RIZZETTO (FdI) e altri

[C.4546 Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti](#)

Per **approfondire** aprire i collegamenti ipertestuali cliccando col tasto sinistro del mouse sul ddl.

(Notizie tratte dal sito [Openparlamento](#))



Parlamento europeo

La sessione plenaria di questa settimana si è occupata di questioni come l'etichettatura energetica, i piani per ridurre le emissioni di CO2 e le celebrazioni dell'Erasmus. Ecco una sintesi dei lavori.

Lotta al cambiamento climatico

Mercoledì il Parlamento ha discusso la decisione del presidente statunitense Donald Trump di ritirarsi dagli accordi di Parigi "In parole semplici, la decisione dell'amministrazione statunitense è un errore. Lavorando insieme con le nazioni di tutto il mondo possiamo offrire ai nostri cittadini un pianeta più pulito e più sicuro". Lo stesso giorno gli eurodeputati hanno adottato una nuova legislazione che renderà possibile suddividere gli obiettivi UE in obiettivi nazionali vincolanti anche per settori non interessati dal mercato dei

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

gas serra, in linea con gli impegni presi con l'accordo di Parigi ⁷ sul cambiamento climatico. Secondo questa legislazione, chiamata Regolamento sulla condivisione degli sforzi, questi settori dovranno ridurre del 30% entro il 2030 le emissioni rispetto ai livelli del 2005.

Etichettatura energetica semplificata

Il Parlamento ha acconsentito martedì a una nuova più chiara scala da A a G sull'efficacia energetica degli elettrodomestici. L'etichettatura semplificata dovrebbe aiutare i consumatori a ridurre la bolletta dell'elettricità e potrebbe essere usata dalla fine del 2019.

Erasmus

In una cerimonia martedì il Parlamento ha festeggiato i trent'anni del programma di scambio studentesco dell'Unione europea Erasmus. Dal lancio nel 1987 oltre 9 milioni di persone hanno potuto studiare, lavorare e fare volontariato all'estero con l'aiuto di Erasmus.

La fine dei costi di roaming adesso è realtà

Dal 15 giugno 2017 dovunque ci si recherà nell'Unione europea si potrà chiamare, mandare messaggi e navigare in internet alle stesse condizioni e prezzi con cui lo fate nel vostro paese. Dopo una prima proposta della Commissione europea l'abolizione del roaming è stata possibile perché il Parlamento e i governi del Consiglio dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sui prezzi di roaming all'ingrosso, cioè i prezzi che le compagnie di telefonia si pagano a vicenda per l'uso delle reti quando gli utenti sono all'estero. Per evitare abusi delle nuove regole -ad esempio comprare un contratto in un paese dove i prezzi sono molto più bassi e usarlo principalmente in un altro paese- gli operatori di telefonia mobile potranno richiedere dei costi di roaming se l'uso all'estero eccede quello nel paese di origine.

Carta blu UE: per attirare professionisti qualificati dall'estero

La Commissione per le libertà civili (LIBE) ha votato una relazione sulla riforma della direttiva sulla Carta blu, che stabilisce i criteri e le facilitazioni per l'ingresso e la residenza nell'Unione Europea per i lavoratori specializzati. Per poter richiedere la Carta blu occorre essere un cittadino proveniente da fuori UE, istruito o provvisto di esperienza professionale e in possesso di un contratto o un'offerta di lavoro vincolante. La

⁷ Elementi chiave dell'accordo di Parigi

- Mantenere l'aumento della temperatura globale sotto i 2° rispetto al livello pre-industriale
- Continuare gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1.5° rispetto ai livelli pre-industriali
- I paesi sviluppati mobilizzeranno almeno 100 miliardi all'anno entro il 2020 per fornire supporto ai paesi emergenti
- Ogni cinque anni, a cominciare dal 2023, i paesi riconsidereranno piani e contributi

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

riforma della Carta blu introduce una soglia stipendiale più bassa rispetto a quella attuale, l'accettazione di contratti di lavoro a breve termine (oggi il contratto minimo è di un anno) e l'estensione ai beneficiari del regime del sistema di protezione internazionale.

Sharing economy: il Parlamento chiede linee-guida UE

L'UE deve sostenere l'economia "collaborativa", garantendo allo stesso tempo la concorrenza leale e il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli obblighi fiscali. Il Parlamento ha sottolineato la necessità di affrontare le zone grigie delle normative nazionali in vigore, che causano notevoli differenze tra gli Stati membri e quindi rendono più difficile la crescita del settore.

Tali nuovi modelli aziendali variano dai servizi alberghieri (come Airbnb) agli spostamenti in automobile (come Uber), passando per i servizi domestici.

Tra le **raccomandazioni approvate giovedì** dai deputati figurano:

- **fornitori individuali o professionisti:** sono necessari criteri effettivi per distinguere tra "pari" (*peer-to-peer*), ovvero i cittadini che forniscono un servizio su base occasionale, e "professionisti", con principi a livello UE e soglie a livello nazionale (ad esempio basate sul reddito)
- **diritti dei consumatori:** i consumatori devono essere informati sulle regole che si applicano a ciascuna transazione e sui loro diritti. Le piattaforme collaborative dovrebbero prevedere sistemi efficienti per le procedure di denuncia e risoluzione delle controversie
- **responsabilità:** la Commissione dovrebbe chiarire ulteriormente e quanto prima i regimi di responsabilità da applicare alle piattaforme di collaborazione
- **diritti dei lavoratori:** dovranno essere garantite condizioni di lavoro eque e protezioni sociali adeguate a tutti i lavoratori dell'economia collaborativa; i lavoratori dovrebbero essere in grado di beneficiare della portabilità delle valutazioni e recensioni ricevute online, che rappresentano il loro valore nel mercato digitale
- **tassazione:** obblighi fiscali analoghi dovrebbero essere applicati alle imprese che prestano servizi comparabili, sia nell'economia tradizionale che nell'economia collaborativa. I deputati chiedono alle piattaforme online di collaborare verso questo scopo.

Secondo i deputati, un regolamento che disciplini tale settore non dovrebbe comunque limitare le potenzialità dell'economia collaborativa. Inoltre, criticano le regolamentazioni imposte da alcune autorità pubbliche volte a limitare la quantità di alloggi turistici offerta dall'economia collaborativa.

(dal sito del Parlamento Europeo)

Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo



Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di Giustizia di Lussemburgo, nella sentenza C-75/16 del 14 giugno 2017, conformandosi in ampia parte alle conclusioni già prese dall'Avvocato Generale all'udienza del 16 febbraio 2017, ha ritenuto che l'adozione da parte degli Stati Membri di una normativa interna che preveda, nelle controversie Business to Consumer, il ricorso alla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale possa ritenersi compatibile con il diritto dell'Unione Europea soltanto a condizione che **non venga imposta l'assistenza necessaria di un legale e il consumatore possa ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento**, senza dover addurre alcuna giustificazione a fondamento della propria scelta. La Corte di Giustizia, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Verona, era stata chiamata a prendere posizione sul rapporto tra il sistema di ADR previsto per le controversie dei consumatori dal D.Lgs. 130/2015 (attuativo nel nostro Paese della direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013) e le norme in tema di mediazione che nel nostro Ordinamento impongono nelle controversie civili - a pena di improcedibilità del giudizio di merito - il preventivo esperimento del procedimento di mediazione, caratterizzato dall'assistenza necessaria di un avvocato e senza possibilità per le parti di ritirarsi se non per giustificato motivo.⁸

⁸ **Il dictum della Corte di Giustizia:** Nella sentenza la Corte, in via preliminare, chiarisce che la direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008 trova applicazione alle sole controversie transfrontaliere, mentre nelle controversie prive di elementi di transnazionalità (tra cui il giudizio a quo) la compatibilità tra normativa interna e diritto comunitario va verificata facendo riferimento alla direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013. Posta tale premessa, la Corte specifica che la natura "volontaria" del ricorso a procedure di ADR postulata dalla direttiva 2013/11/UE, cui nel nostro ordinamento è stata data attuazione con il D.Lgs. 130/2015, attiene non alla libertà delle parti di ricorrere o meno alla procedura, bensì al fatto che le parti - ed in particolare la parte che vi partecipi in qualità di Consumatore - possano gestire la procedura in autonomia, senza l'assistenza necessaria di un avvocato, e porvi fine in qualsiasi momento, anche senza giustificato motivo.

Secondo i Giudici di Lussemburgo, dunque, le norme di cui agli artt. articoli 5 comma 1-bis, 8 comma 1 e 8 comma 4-bis del decreto legislativo n. 28/2010 contrastano in effetti l'effettività del diritto di accesso al giudice sancito dall'articolo 1 della direttiva 2013/11 nella parte in cui impongono al Consumatore che prende parte a una procedura ADR di essere assistito necessariamente da un avvocato e prevedono, sotto altro profilo, che dal ritiro del consumatore dalla procedura ADR, con o senza un giustificato motivo, possano derivare conseguenze processuali sfavorevoli nei suoi confronti nelle successive fasi della controversia.

In relazione a quest'ultimo aspetto, tuttavia, la Corte precisa che, purché il consumatore possa ritirarsi successivamente al primo incontro con il mediatore, il diritto nazionale può legittimamente prevedere sanzioni in caso di immotivata mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione.



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



Consiglio Nazionale Forense – Organismo Congressuale Forense

Ufficio di monitoraggio legislativo

(dal link http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-06-15/la-corte-justizia-europea-boccia-disciplina-italiana-tema-mediazione-obbligatoria-controversie-consumeristiche-ma-mediazione-obbligatoria-non-va-vacanza-173437.php?refresh_ce=1)

Si ricorda che hanno applicazione immediata e necessaria negli ordinamenti nazionali le sentenze della Corte di Giustizia che interpretano regolamenti dell'Unione Europea, in quanto norme aventi immediata efficacia nel diritto degli Stati membri. Manca un pronunciamento netto della Corte in merito alla diretta applicabilità delle sentenze che interpretano direttive comunitarie, in quanto norme che necessitano di un successivo recepimento in leggi degli Stati membri. Secondo la Corte, i giudici nazionali devono garantire la piena applicabilità delle norme comunitarie "disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la rimozione per via legislativa o mediante altro procedimento costituzionale"

per O.C.F. – Ufficio di monitoraggio legislativo

Il Coordinatore

Con l'occasione la Corte ha inoltre ribadito le condizioni necessarie ad assicurare, in via generale, la compatibilità tra la normativa comunitaria in tema di ADR consumeristiche e la legislazione degli Stati Membri in tutti i casi in cui il ricorso alla mediazione costituisca nell'ordinamento interno condizione di procedibilità della domande giudiziale, rimettendo al giudice nazionale il compito di veri-ficarne il rispetto nel caso concreto.

Secondo i Giudici di Lussemburgo, è in particolare a tal fine necessario che:

- il procedimento non conduca a una decisione vincolante per le parti senza che il consumatore abbia precedentemente accettato la soluzione proposta.;
- la procedura non ritardi in modo rilevante la possibilità di sottoporre la controversia a un giudice;
- nelle more dell'esperimento della procedura di mediazione, la prescrizione rimanga sospesa e sia impedito il perfezionarsi di eventuali decadenze;
- il Consumatore non debba sopportare costi, o quantomeno "costi ingenti", per accedere alla procedura;
- l'utilizzo di strumenti elettronici non costituisca l'unica modalità di accesso alla procedura di conciliazione;
- pendente la procedura di conciliazione sia in ogni caso possibile per il consumatore adire il Giudice per ottenere la concessione di provvedimenti cautelari d'urgenza